



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Il Giudice di Pace della sezione IX civile, Dr. FRANCESCO PELLEGRINO

- letti gli atti, sciogliendo la riserva di decidere assunta all'udienza del 01/04/2016 nel procedimento

TRA

1. \_\_\_\_\_ nato in TOGO il \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato in Palermo nella Via Nicolò Turrisi n. 59 presso e nello Studio Legale dell'Avv. GIORGIO BISAGNA che lo rappresenta e difende giusta procura apposta in calce all'atto di ricorso introduttivo di causa;

E

Prefetto della Provincia di Palermo, in persona del Prefetto-pro tempore, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 004219/2016 del R.G. Civile, avente ad oggetto ricorso in opposizione al decreto di espulsione Ufficio Immigrazione Area IV Immigrazione emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo in data 08/03/2016 a carico di \_\_\_\_\_ nato in TOGO il \_\_\_\_\_

PREMESSO

- Che con ricorso tempestivamente depositato in Cancelleria in data 21/03/2016, è stata proposta opposizione avverso il decreto di espulsione Ufficio Immigrazione Area IV, emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo in data 08/03/2016 lamentando: 1) la violazione dell'articolo 6 Comma 3 della Convenzione dei diritti dell'Uomo e la violazione

dell'articolo 13 comma 7 Testo Unico Immigrazione per abuso di potere in quanto il provvedimento opposto sarebbe stato tradotto in lingua francese senza la previa corrispondenza con quella scritta in lingua italiana violando in tal modo il diritto di difesa del ricorrente;

- Ritenuto che l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Palermo, Area IV Immigrazione, non ha formulato note critiche né si è costituita in udienza;
- Ritenuto che all'udienza camerale del 01/04/2016 il ricorrente ha insistito nei motivi del ricorso ed ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; che va disposta l'ammissione al beneficio, come previsto dall'art. 13 comma 8 D.L.vo 286/98 nonché dall'art. 142 DPR 115/02, sussistendo le condizioni di ammissibilità;
- Rilevato preliminarmente che il ricorrente, non in regola con le norme sul permesso di soggiorno e privo di documentazioni identificativi, in seguito ad apposito controllo, è stato oggetto di espulsione dal territorio italiano poiché vi ha fatto ivi ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera e trattenendosi in condizioni di irregolarità; che dunque il decreto di espulsione opposto costituisce atto dovuto, non discrezionale, trovandosi lo straniero nelle condizioni di cui all'art. 14 comma 5 ter del D.L.vo 286/98;
- Considerato che la lingua francese è la lingua ufficiale del Senegal che il ricorrente certamente conosce; che tale traduzione appare pienamente rispondente al dettato legislativo di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 394/99, come modificato dall'art. 3 DPR 334/04, che prevede che se lo straniero non conosce la lingua italiana il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione effettuata in forma sintetica, anche avvalendosi di



- apposti formulari e che, se ciò non è possibile per "l'indisponibilità di personale idoneo", si procede alla traduzione dell'atto in una delle lingue inglese, francese o spagnola; che dunque la impossibilità di procedere a traduzione nella lingua conosciuta (ma non indicata in ricorso) dalla persona straniera, per mancato reperimento immediato di personale idoneo alla traduzione del provvedimento, costituisce, a seguito della modifica dell'art. 3 comma 3 del DPR 394/99, introdotta dall'art. 3 DPR 334/04, una ipotesi tipicamente disciplinata;
- Che comunque, al di là di qualsiasi formulazione al riguardo, in relazione al motivo di ricorso proposto, pur se nell'atto notificato e sottoscritto per presa visione viene evidenziato che l'atto viene tradotto nella lingua francese conosciuta dallo straniero, tuttavia in relazione alla disamina della traduzione si notano delle divergenze strutturali sia in riferimento ad alcuni riferimenti normativi e sia in riferimento ad un arco temporale nel quale è stata effettuata la notifica che, nella traduzione in lingua francese risulta essere stata effettuata in data 02/10/2012.
  - Che tali circostanze non permettono di identificare in modo pieno e preciso gli addebiti mossi al ricorrente, non mettendo lo stesso in condizione di articolare una difesa in relazione a tali addebiti e violando in tal modo il diritto di difesa.
  - Che quindi la motivazione dell'atto tradotto, oltre a risultare del tutto carente, non permettendo di accertare le circostanze che giustificerebbero l'allontanamento dello straniero dal territorio italiano, appare per certi versi una traduzione prestampata e priva di articolati in relazione al caso concreto, provata dalla ulteriore circostanza che non



risulta barrata alcuna casella di riferimento in relazione alle singole fattispecie del caso.

- Ai sensi dell'articolo 6 Comma 3 Lettera A della convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali " *Ogni accusato ha diritto ad essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta*"
- Che dunque il ricorso appare fondato,

**P.Q.M.**

- Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 13 comma 8 D.L.vo 286/98 nonché dall'art. 142 DPR 115/02 liquidando al difensore la somma di € 421,00= per onorario e competenze professionali, oltre IVA e CPA;

ACCOGLIE il ricorso proposto da

- \_\_\_\_\_ ■ nato in TOGO il \_\_\_\_\_ ayverso il decreto di espulsione Ufficio Immigrazione Area IV emesso dal Prefetto della Provincia di Palermo in data 08/03/2016

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Palermo, 14/04/2016

Il Giudice di Pace

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
il 15/04/2016